



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 176 del 28.10.2025

COPIA

Oggetto: Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica finalizzato alla modifica dell'articolo 21 del CCDI 2023/2025 in materia di welfare integrativo e alla definizione di un accordo per il riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 18/2023 mediante l'utilizzo di quest'ultimo istituto.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di ottobre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:52, si è riunita la Giunta Comunale. All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti Assessori e Assessore:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	A
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	A
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	A
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 3

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale SORCE ALESSANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge, nell'ambito del pubblico impiego, con le modalità previste dal Titolo III del decreto legislativo n.165/2001;

Visto il decreto legislativo n.150/2009, recante l'attuazione della legge n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il capo IV rubricato Contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

Visto il suddetto decreto legislativo n.165/2001 ed in particolare:

- l'articolo 40, comma 3-bis, a norma del quale le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3; la predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento; la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni; i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione;
- l'articolo 40, comma 3-ter, ai sensi del quale nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo; agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis; i contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo;

Visto il Titolo II del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 16/11/2022 disciplinante il sistema delle relazioni sindacali ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, a norma del quale il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti;
- l'articolo 3, comma 5, a norma del quale, tra l'altro, la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti;

- l'articolo 7, comma 1, a norma del quale la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNL e la delegazione di parte datoriale;
- l'articolo 7, comma 4, definente le materie oggetto di contrattazione, tra cui sono ri-compresi i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 80, comma 1 del CCNL tra le diverse modalità di utilizzo;
- l'articolo 8, comma 1, a norma del quale, tra l'altro, il contratto collettivo integrativo ha durata triennale; i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;
- l'articolo 8, comma 4, ai sensi del quale al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadri mestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione; nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'articolo 79;

Dato atto che con deliberazione della Giunta n.204 del 13/12/2022 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 2, del CCNL;

Ricordato che in data 29/11/2023 è stato sottoscritto dalle delegazioni trattanti il Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) relativo al triennio 2023/2025, il cui articolo 2, comma 4, prevede che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 16/11/2022 possono essere negoziati con cadenza annuale, con apposito accordo tra le parti, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 del medesimo CCNL e con avvio della sessione contrattuale entro il primo quadri mestre dell'anno di riferimento;

Visti:

- l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n.18/2023 il quale ha previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 12 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2026, per la contrattazione decentrata integrativa dei comuni, delle Unioni dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province della Sardegna, al fine di omogeneizzare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli Enti Locali a quello del personale del sistema Regione, per dare inizio all'avvio del percorso istituzionale per l'attuazione del comparto unico del pubblico impiego del sistema dell'Amministrazione Pubblica della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 2-ter, della Legge Regionale n.31/1998, comparto unico istituito dall'articolo 12 della Legge Regionale n.9/2006;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.46/29 del 29 novembre 2024, con la quale, tra l'altro, "...in proporzione alla consistenza numerica del personale dipendente di ciascun ente, come risultante all'ultimo aggiornamento dei dati raccolti con il conto annuale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" è stato dato mandato alla Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, attraverso il servizio all'uopo competente, di predisporre ogni atto utile all'avvio del procedimento di assegnazione delle risorse di cui al suddetto articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n.18/2023 per la sola annualità 2024;

- la determinazione n.6591 assunta in data 12/12/2024 dalla Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, Servizio Enti locali ed avente ad oggetto la “Ripartizione somme ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (legge di stabilità 2024) per l’anno 2024”, con la quale è stata in particolare assegnata al Comune di Sestu la somma complessiva di euro 88.771,37 in relazione ad un numero di dipendenti rilevato dal Conto annuale riferibile all’anno 2022 pari a 94 unità;
- la nota acquisita al protocollo n.61816 in data 16/12/2024 con la quale la Direzione generale degli Enti locali e Finanze, Servizio enti locali ha comunicato l’assegnazione al Comune di Sestu dei predetti euro 88.771,37 per la contrattazione decentrata integrativa relativa all’anno 2024;
- la determinazione n.6764 assunta in data 19/12/2024 dalla Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, Servizio Enti locali con la quale le predette somme sono state impegnate nell’esercizio 2024 del bilancio regionale;

Considerato che una delle finalità perseguitate dalle citata disposizione regionale è quella di garantire la perequazione delle retribuzioni del personale appartenente al comparto unico;

Richiamata la propria deliberazione n.109 del 10/07/2025 con la quale, nel prendersi atto del predetto finanziamento regionale, si disponeva, tra l’altro:

- di destinare lo stesso alle seguenti finalità:
 - euro 82.421,49 (calcolati per n.90,86 dipendenti) al lordo di oneri riflessi ed irap, all’incremento della parte variabile del fondo delle risorse decentrate di cui all’articolo 79 del CCNL 16/11/2022 riferito all’anno 2024, da destinare alla contrattazione decentrata integrativa ad esigibilità 2025;
 - euro 6.349,88 (calcolati per n.7 dipendenti) al lordo di oneri riflessi ed irap, all’incremento del budget per la retribuzione di risultato di cui all’articolo 17 del CCNL 16/11/2022 riferita all’anno 2024 ad esigibilità 2025;
- di demandare alla contrattazione decentrata integrativa le modalità di riparto tra il personale dipendente delle predette somme;
- di disporre che nelle more del pronunciamento della Corte dei Conti Sardegna in merito all’assoggettabilità delle risorse in argomento ai limiti finanziari in materia di spesa di personale per gli enti locali la liquidazione delle stesse sia sospesa;

Preso atto dei pronunciamenti della Corte dei Conti Sardegna espressi nelle deliberazioni n.218 e n.219 del 15/10/2025 dai quali si rileva che le risorse in oggetto destinate al finanziamento del salario accessorio del personale degli enti locali non concorrono al rispetto ovvero al superamento dei seguenti limiti:

- tetto per il salario accessorio del personale dipendente previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017;
- tetto per la spesa complessiva del personale previsto dall’articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n.296/2006;
- limiti e parametri per la capacità assunzionale degli enti locali previsti dall’articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019 e relative disposizioni attuative;

Atteso che in data 22/10/2025 si è tenuto un incontro tra la delegazione di parte pubblica e quella sindacale in esito al quale è emerso l'intendimento delle parti di destinare le somme di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 29 dicembre 2023, n.18 relative all'annualità 2024 al finanziamento del welfare integrativo di cui all'articolo 82 del CCNL 16/11/2022, in relazione anche alla fiscalità di maggior favore a cui sarebbero assoggettate le somme;

Dato atto che:

- il fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 79 del CCNL del 16/11/2022 relativo all'anno 2024 è stato quantificato con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Personale n.176 del 19/02/2024 e successivamente aggiornato con le determinazioni n.1922 del 23/12/2024 e n.1230 del 23/09/2025;
- la contrattazione in merito all'utilizzo delle suddette risorse decentrate riferibili all'anno 2024 è stata definita in data 16/04/2024 con la sottoscrizione in via definitiva del relativo accordo annuale; tale accordo non ha potuto prevedere il riparto delle somme in argomento essendo state previste dalla Regione soltanto a dicembre 2024 inoltrato ed essendo state le stesse erogate solo nel 2025; le stesse pertanto saranno inserite nella parte variabile del fondo 2025 per essere oggetto di specifica contrattazione;

Verificato che l'istituto del welfare integrativo per i dipendenti comunali risulta attualmente normato dall'articolo 21 del CCDI 2023/2025 il quale necessità di essere integrato dalle parti mediante la previsione di ulteriori strumenti in grado di raggiungere la totalità del personale dipendente;

Ritenuto pertanto di dover fornire specifici indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica nel solco delle considerazioni che precedono;

Atteso che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo n.165/2001; a tal fine, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, del CCNL, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione; in caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni; trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;

Sentita in merito la Segretaria generale, anche nelle funzioni proprie di Responsabile della Prevenzione della corruzione dell'Ente;

con votazione unanime,

DELIBERA

Tenuto conto di quanto esposto nella parte motiva:

1. di impartire alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica le seguenti direttive formali:
 - a) avvio contrattazione decentrata finalizzata alla modifica dell'articolo 21 del CCDI 2023/2025 disciplinante il welfare integrativo; dovranno essere previsti

ulteriori iniziative a sostegno del reddito delle famiglie finalizzate al raggiungimento potenziale di tutta la platea dei dipendenti comunali;

- b) proseguo contrattazione in merito alla sottoscrizione di un accordo per il riparto delle risorse 2024 di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n.18/2023 relative alla medesima annualità: a rettifica di quanto disposto con precedente propria deliberazione n.109 del 10/07/2025, le risorse in parola dovranno essere distribuite tra tutto il personale dipendente attraverso il ricorso al welfare integrativo, mediante gli strumenti che andranno ad essere individuati in sede di aggiornamento dell'articolo 21 del CCDI 2023/2025 in esito alla contrattazione di cui alla lettera precedente, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e proporzionalità;
- 2. di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Personale, ai fini del riconoscimento del welfare integrativo per tutto il personale in esito alla contrattazione di cui al precedente punto 1, di procedere all'integrazione della parte variabile del fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 79 del CCNL del 16/11/2022 relativo all'anno 2025, mediante l'inserimento al suo interno dell'intera quota del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 2, della citata Legge Regionale n.18/2023, pari ad euro 88.771,37, da epurarsi preventivamente degli eventuali oneri connessi al costo degli strumenti di welfare che saranno oggetto di utilizzo;
- 3. di dare atto che, come da orientamenti della magistratura contabile Sarda richiamati in premessa, le risorse di cui al precedente punto 2 non sono assoggettate alle vigenti norme contenitive della spesa per il personale degli enti locali, andando segnatamente in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, dell'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n.296/2006 e dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019;
- 4. di dare mandato alla Responsabile dei Servizi finanziari, in coordinamento con l'Ufficio Personale, di procedere alla predisposizione delle necessarie variazioni al bilancio 2025/2027 prodromiche al riconoscimento del welfare integrativo nei termini espressi nel presente provvedimento;
- 5. dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267/2000.



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica finalizzato alla modifica dell'articolo 21 del CCDI 2023/2025 in materia di welfare integrativo e alla definizione di un accordo per il riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 18/2023 mediante l'utilizzo di quest'ultimo istituto.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 27.10.2025

IL RESPONSABILE

F.to Filippo FARRIS

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 28.10.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Alessandra SORCE



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 176 del 28/10/2025

OGGETTO:

Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica finalizzato alla modifica dell'articolo 21 del CCDI 2023/2025 in materia di welfare integrativo e alla definizione di un accordo per il riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 18/2023 mediante l'utilizzo di quest'ultimo istituto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
F.to SECCI MARIA PAOLA

FIRMATO
IL VICESEGRETARIA COMUNALE
F.to SORCE ALESSANDRA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Lì 03/11/2025